SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 214

DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. **614.**

Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.

DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. **615.**

Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.

96G0632-96G0633

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1996. Situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

96A8111

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. **616**.

Regolamento recante estensione del conferimento della medaglia al merito di lungo comando al personale militare della Marina e dell'Aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, riguardante l'istituzione della «Medaglia al merito di lungo comando», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110;

Visto il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, concernente l'estensione ai sottufficiali del Regio Esercito del conferimento della medaglia al merito di lungo comando;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, recante la modificazione dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della croce per l'anzianità di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Mimistri;

Considerata l'opportunità di estendere il conferimento della medaglia, con le medesime prescrizioni e modalità di cui ai regi decreti 13 maggio 1935, n. 908, e 10 ottobre 1935, n. 1919, anche al personale militare della Marina e dell'Aeronautica;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La «Medaglia militare al merito di lungo comando», di cui ai regi decreti 13 maggio 1935, n. 908, e 10 ottobre 1935, n. 1919, è conferita, con le medesime prescrizioni e modalità, anche agli ufficiali e sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare in attività di servizio che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i previsti periodi minimi di comando di reparto o incarichi equivalenti.

2. Le istruzioni relative alla concessione della medaglia di cui al comma 1, sono predisposte dall'ufficio del segretario generale e direttore nazionale degli armamenti ed emanate con decreto ministeriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

96G0639

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1996

Disposizioni in materia di ora legale per l'anno 1997.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale:

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale,

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo;

Vista la settima direttiva 94/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 30 maggio 1994,

Sulla proposta dei Ministri: dei trasporti e della navigazione; dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione; del lavoro e della previdenza sociale nonché di quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il messaggio in data 28 giugno 1996, prot. n. 365/UO/7, del Dipartimento del turismo;

Decreta.

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due del 30 marzo 1997 alle ore tre (legali) del 26 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. 11 novembre 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1996
Registro n. 3 Presidenza foglio n. 150

96A8118

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 1996

Provvedimenti in materia di tariffe e vendita al pubblico di fiammiferi di varia tipologia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1993, coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e le modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei «Cerini S/80» e l'iscrizione in tariffa di tre nuovi tipi di fiammiferi;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi di provenienza comunitaria nonché la radiazione dalla stessa del tipo «Fiammiferone S/50» effettuata dal Consorzio industrie fiammiferi di Roma, via delle Tre Madonne, 12;

Vista la richiesta della variazione del prezzo di vendita al pubblico di due tipi di fiammiferi di provenienza comunitaria, già commercializzati, effettuata dalla società P. Erre Italia S.a.s., con sede in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157;

Viste le proposte presentate in data 25 settembre 1996 dal comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di procedere all'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi di provenienza comunitaria, denominati «Fiammiferone S/45» e «Cerini S/40», della radiazione dalla stessa del fiammifero tipo «Fiammiferone S/50» nonché alla variazione di prezzo di vendita al pubblico per i fiammiferi tipo «KM Europa» e «KM Casa»;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto è radiato dalla tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammifero la cui vendita e comunque consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti:

1) scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Fiammiferone S/50».

Art. 2.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, due nuovi tipi di condizionamenti di fiammiferi, denominati «Fiammiferone S/45» e «Cerini S/40» le cui caratteristiche sono così determinate:

a) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Fiammiferone S/45».

Le caratteristiche dei fiammiferi nonché quelle della scatola sono state già iscritte e determinate nel decreto ministeriale 18 gennaio 1995;

b) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 40 fiammiferi di carta Kraft paraffinati amorfi, denominata «Cerini S/40».

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 37;
lunghezza con capocchia: mm 38;
diametro: mm 1,8;
tolleranza misure: 3%.

Capocchia accendibile solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 53,3 x 38,5 x 12,5;
grammatura cartoncino: g 350 al mq;
ruvido: doppia striscia laterale di mm 53,3 x 9;
tolleranza del contenuto: 4%.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabiliti nelle misure indicate negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «Fiammiferone S/45» e di «Cerini S/40».

Le marche contrassegno da applicare sulle scatole di fiammiferi tipo «Fiammiferone S/45» e «Cerini S/40» sono, rispettivamente, quelle di colore «giallo» e di colore «azzurro» indicate nel decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico è stabilito come segue:

1) scatola di cartone con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Fiammiferone S/45»	L. 1.500
2) scatola di cartoncino, a tiretto passante, con 40 fiammiferi di carta Kraft, paraffinati amorfi, denominata «Cerino S/40»	» 200
3) bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Europa»	» 200
4) scatola di cartoncino, a tiretto passante, con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «KM Casa»	» 450

Art. 4.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1) Scatola di cartone con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Fiammiferone S/45»	334,4148	239,49
2) Scatola di cartoncino, a tiretto passante, con 40 fiammiferi di carta Kraft, paraffinati amorfi, denominata «Cerino S/40»	32,2372	31,9328

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
3) Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Europa».	27,1008	31,9328
4) Scatola di cartoncino, a tiretto passante, con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «KM Casa». . .	103,7012	71,8488

Art. 5.

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui al succitato art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi.

Pertanto per i fiammiferi omaggio o nominativi, già iscritti in tariffa con i decreti ministeriali 20 novembre 1995 e 22 luglio 1996, che andranno ad inserirsi tra quelli di cui all'art. 1, paragrafo II, del suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, sono aggiunti i seguenti numeri:

53) colore «azzurro», con legenda «KM Carezza» in basso, per la scatola di cartone;

54) colore «grigio lavagna», con legenda «KM Camino» in basso, per la scatola di cartone;

55) colore «giallo limone», con legenda «KM Carezza Mini» in basso, per la scatola di cartoncino;

56) colore «bleu caldo», con legenda «KM Camino Maxi» in basso, per la scatola di cartoncino;

57) colore «grigio lavagna», con legenda «KM Casa» in basso, per la scatola di cartone;

58) colore «giallo limone», con legenda «KM Europa» in basso, per la scatola di cartone.

Fino a quando non sara possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui ai commi precedenti, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativo del presente articolo le marche indicate all'art. 1, rispettivamente, ai numeri 40, 36, 35, 38, 41 e 39 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore, con effetto, dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 12 novembre 1996

Il Ministro: VISCO

96A8119

DECRETO 18 novembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Messina, ufficio del registro e ufficio delle imposte dirette di Gela, ufficio del registro atti civili, ufficio del registro bollo e demanio e ufficio del registro successioni di Palermo nei giorni 30 e 31 ottobre 1996;

Decreta:

Il mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Messina, dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Gela, dell'ufficio del registro atti civili, dell'ufficio del registro bollo e demanio e dell'ufficio del registro successioni di Palermo è accertato nei giorni 30 e 31 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A8121

DECRETO 18 novembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Catania in data 26 ottobre 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Catania è accertato in data 26 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A8122

DECRETO 18 novembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari bollo e demanio di Imperia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Liguria ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari bollo e demanio di Imperia in data 2 novembre 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari bollo e demanio di Imperia è accertato in data 2 novembre 1996.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A8123

DECRETO 18 novembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Canicattì.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Canicattì nei giorni 6 e 7 novembre 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Canicattì è accertato nei giorni 6 e 7 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A8124

DECRETO 18 novembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile Club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/40/96 del 12 novembre 1996, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna in data 11 novembre 1996 (dalle ore 8 alle ore 12,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del P.R.A. di Bologna in data 11 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A8125

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1996.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Vista la delibera del 16 ottobre 1996, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 3, comma 3, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 3, comma 3, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 3 *(Omissis)*.

Comma 3.

La Fondazione accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle società conferitarie di cui al precedente art. 2, una quota dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle Società S.p.a. conferitarie in misura non inferiore al 10%. A tale riserva, che può essere investita esclusivamente in titoli delle società conferitarie e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, restano acquisiti gli interessi maturati tempo per tempo sulla stessa.

96A8126

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 novembre 1996.

Integrazione al decreto ministeriale 11 ottobre 1996 concernente il divieto di fare riferimento al nome del vitigno «Montepulciano» nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1996 concernente il divieto di fare riferimento al nome del vitigno «Montepulciano» nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto che fissa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto medesimo a decorrere dalla vendemmia 1996;

Considerato che il citato decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 1996 e quindi in avanzata fase di svolgimento delle operazioni vendemmiali del corrente anno;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1996, concernente la modificazione al decreto ministeriale 1° agosto 1995, con il quale sono stati adottati i nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino;

Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere il differimento dei termini di applicazione delle disposizioni di cui al decreto 11 ottobre 1996 al fine di consentire ai vini da tavola ottenuti da uve prodotte nella vendemmia 1996 l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche dichiarate unitamente al nome del vitigno «Montepulciano»;

Tenuto conto che alla data di pubblicazione di tale decreto detti vini erano stati per buona parte già prodotti e in taluni casi anche commercializzati;

Vista in particolare l'istanza presentata dalla regione Molise - assessorato agricoltura, con la quale, considerate fondate e meritevoli di giusta considerazione le motivazioni fornite dagli interessati, si chiede una deroga alle disposizioni contenute nel sopra indicato decreto per la vendemmia 1996;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 20 e 21 novembre 1996, con il quale si accolgono le istanze presentate e si ritiene urgente provvedere ad emanare disposizioni atte a disciplinare la situazione venutasi a creare con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto 11 ottobre 1996, avvenuta in data 17 ottobre 1996, consentendo nel rispetto di specifici adempimenti l'utilizzazione al riferimento del vitigno «Montepulciano» per i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nella vendemmia 1996;

Ritenuto di doversi provvedere in conformità del parere del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalità, concernenti una proroga limitata alla vendemmia 1996 del divieto all'uso del riferimento al nome del vitigno «Montepulciano» nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e conseguentemente di integrare l'art. 2 del più volte citato decreto che fissa dalla vendemmia 1996 la decorrenza del divieto di tale riferimento;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e per l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il disposto dell'art. 2 del decreto dirigenziale 11 ottobre 1996 concernente il divieto di fare riferimento al nome del vitigno «Montepulciano» nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e integrato con le seguenti disposizioni transitorie:

I vini da tavola prodotti nella vendemmia 1996 e che sono stati ottenuti da uve che risultano dichiarate con una indicazione geografica tipica e con il riferimento al nome del vitigno «Montepulciano» alla data di pubblicazione del presente decreto, possono utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi unitamente al nome del detto vitigno.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai vini con una indicazione geografica tipica derivanti da uve prodotte nella vendemmia 1996 che non risultano essere state dichiarate alla data di pubblicazione del presente decreto.

Gli interessati che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al precedente comma 1 devono dichiarare i quantitativi prodotti di vino ad indicazione geografica tipica con il riferimento al nome del vitigno «Montepulciano» all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro il termine previsto dal decreto ministeriale 5 novembre 1996 per la presentazione delle dichiarazioni delle uve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A8127

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-1996;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche dell'Università della Calabria relativa all'istituzione della scuola di specializzazione in patologia clinica, indirizzo tecnico, presso la facoltà di farmacia;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 febbraio 1996;

Viste le delibere degli organi accademici di questo Ateneo relative al piano di utilizzo dei docenti;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 marzo 1996;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 833 del 15 aprile 1996;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 74 del titolo II, sezione V, sono inseriti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in patologia clinica, indirizzo tecnico.

Art. 75. — Nell'Università degli studi della Calabria è istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica, indirizzo tecnico. Essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 76. — La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana, nonché le competenze nell'organizzazione del laboratorio e nelle sue relazioni con la clinica. L'indirizzo attivato è aperto ai laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica ed in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 77. — La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica.

Art. 78. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 79. — Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di farmacia, i dipartimenti farmaco biologico, biologia cellulare e il centro sanitario dell'Università della Calabria, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 80. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in numero dieci all'anno e tiene conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 76.

Tabella *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali delle tecnologie applicabili alla diagnostica di laboratorio.

Settori: F01X Statistica medica, E10X Biofisica medica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E12X Microbiologia generale.

B. *Area di patologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche delle malattie della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica, F04A Patologia generale, E12X Microbiologia generale.

C. *Area di patologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le competenze per la diagnostica di laboratorio, la citopatologia e la citodiagnostica, anche mediante l'uso di sonde molecolari. Deve inoltre acquisire le competenze nell'ambito della programmazione della sperimentazione, validazione, controllo di qualità ed uso clinico della medicina dei trapianti e della terapia genica.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive.

D. *Area di organizzazione di laboratorio.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'organizzazione e della legislazione del laboratorio di patologia clinica. Deve acquisire altresì i fondamenti per la sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.

Settori: F04B Patologia clinica, F22B Medicina legale, F07A Medicina interna.

E. *Area delle tecnologie strumentali in patologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari all'utilizzo ed allo sviluppo della strumentazione del laboratorio di patologia clinica ed alla sintesi di molecole utilizzabili come sonde per il riconoscimento di batteri, virus e parassiti patogeni.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

Tabella *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi:

preparazione (escluso il prelievo) e lettura al microscopio di 100 preparati ematologici, di cui 10 da midollo,

200 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 letture di sedimenti urinari al microscopio;

100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

300 dosaggi radioimmunologici:

300 dosaggi EIA, ELISA ecc.;

300 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

preparazione (escluso il prelievo) e lettura di 100 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

identificazione di patologie utilizzando sonde molecolari;

analisi biotossicologiche.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

La sede amministrativa della scuola è il dipartimento farmaco biologico dell'Università della Calabria.

Nello statuto dell'Università della Calabria sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

DIPARTIMENTO FARMACO BIOLOGICO

Art. 96. — 1) Allergologia ed immunologia clinica F07A

2) Analisi e diagnostica microbiologica e virologica E05X

3) Anatomia e istologia patologica F06A

4) Biologia applicata E13X

5) Chimica e propedeutica biochimica E05A

6) Citopatologia F04A

7) Fisiopatologia generale F04A

8) Fisiopatologia medica F07A

9) Genetica dei microrganismi E12X

10) Genetica umana F03X

11) Immunoematologia F04B

12) Malattie infettive F07I

13) Medicina legale F22B

14) Metodologia di laboratorio F04B

15) Metodologie molecolari in patologia clinica F04B

16) Microbiologia applicata E12X

17) Patologia clinica F04B

18) Patologia genetica F04A

19) Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari F01X

20) Statistica sanitaria

21) Tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale F04B

22) Tecniche microbiologiche E12X

23) Tecnologie biomediche E10X

24) Virologia F05X

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 7 ottobre 1996

Il rettore

96A8128

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 27 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, relativo ai corsi di diploma universitario nelle facoltà di agraria e di veterinaria;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 ed il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994, relativi ai nuovi settori scientifico-disciplinari;

Considerato che la proposta di istituzione di nuovi corsi di diploma universitario è inserita fra le proposte presentate dall'Università cattolica del Sacro Cuore per il piano di sviluppo triennale 1994-1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, recante «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 27 febbraio 1996, intesa ad ottenere:

1) l'inserimento nello statuto dell'Università cattolica dei nuovi diplomi universitari in «biotecnologie agro-industriali», in «gestione tecnica e amministrativa in agricoltura» ed in «produzioni vegetali», previsti dalla tabella XXXI-*quater* di cui al sopracitato decreto ministeriale 15 novembre 1991;

2) l'adeguamento dei raggruppamenti disciplinari dei corsi di diploma universitario in «gestione tecnica e amministrativa in agricoltura» ed in «produzioni vegetali» ai settori scientifico-disciplinari di cui ai sopracitati decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

3) l'inserimento nello statuto dei settori scientifico-disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica suddetti, relativi al corso di diploma universitario in «biotecnologie agro-industriali»;

4) il conseguente adeguamento anche dell'ordinamento del corso di diploma universitario in «tecnologie alimentari» all'ordinamento didattico comune a tutti i diplomi universitari afferenti alla facoltà;

Vista la proposta del senato accademico del 15 aprile 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 aprile 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 23 settembre 1996, prot. n. 1971, in merito all'inserimento nello statuto della facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di nuovi corsi di diploma universitario ed al loro adeguamento ai settori scientifico-disciplinari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo I «Disposizioni generali comuni alle dieci facoltà», all'art. 5 del vigente statuto concernente le lauree ed i diplomi conferiti nell'Università, nell'elenco relativo alla facoltà di agraria, dopo «la laurea in scienze e tecnologie alimentari», sono inseriti «il diploma universitario triennale in biotecnologie agro-industriali», «il diploma universitario triennale in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura» e «il diploma universitario triennale in produzioni vegetali». Alla facoltà di agraria rimangono afferenti, pertanto, i seguenti corsi di laurea e di diploma.

«la laurea in scienze e tecnologie agrarie;

la laurea in scienze e tecnologie alimentari;

il diploma universitario triennale in biotecnologie agro-industriali;

il diploma universitario triennale in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

il diploma universitario triennale in produzioni vegetali;

il diploma universitario triennale in tecnologie alimentari.».

Art. 2.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VII «Facoltà di agraria», viene inserito, prima del punto «1 - Laurea in scienze e tecnologie agrarie» del vigente statuto, il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 106. — Alla facoltà di agraria afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma universitario:

a) corso di laurea quinquennale in scienze e tecnologie agrarie;

b) corso di laurea quinquennale in scienze e tecnologie alimentari;

c) corso di diploma universitario triennale in biotecnologie agro-industriali;

d) corso di diploma universitario triennale in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

e) corso di diploma universitario triennale in produzioni vegetali;

f) corso di diploma universitario triennale in tecnologie alimentari.».

Art. 3.

Conseguentemente nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VII «Facoltà di agraria rimangono inseriti dopo il punto «2 - Laurea in scienze e tecnologie alimentari» del vigente statuto, i seguenti punti ed articoli, con il conseguente spostamento della numerazione dei punti e degli articoli successivi:

«3 - Diploma universitario in biotecnologie agro-industriali.

4 - Diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura.

5 - Diploma universitario in produzioni vegetali.

6 - Diploma universitario in tecnologie alimentari».

«NORME COMUNI AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Art. 119. — Presso la facoltà di agraria sono istituiti i corsi di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in: biotecnologie agro-industriali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, produzioni vegetali, tecnologie alimentari.

I Corsi di studio hanno durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

I diplomi universitari si articoleranno in orientamenti.

Art. 120. — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario, di cui all'articolo precedente sono dichiarati strettamente affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI, XXXI-*bis*, XXXI-*ter*, XXXII, XXXII-*bis*.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea, necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 121. — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario di cui all'art. 119 è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende milleottocento ore, di cui almeno duecento dedicate al tirocinio e/o elaborato finale.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio dei corsi di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento, in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate negli articoli 124, 125, 126, 127 seguenti.

Su proposta della facoltà verranno indicati nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 122. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale dei corsi di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 119;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 123. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nel presente statuto.

NORME RELATIVE AI SINGOLI DIPLOMI UNIVERSITARI

3 - Diploma universitario in biotecnologie agro-industriali

Art. 124. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1. Formazione di base comune (500 ore).

AREA 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01A.

AREA 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

AREA 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X, E05A, E05B, G07A.

AREA 4 - Chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema.

Deve conoscere le teorie cinetiche delle relazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Settori scientifico-disciplinari: C02X.

AREA 5 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Settori scientifico-disciplinari: E01E, E04B, E05A, G07A.

AREA 6 - Biologia generale e applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E04B, E11X, G02A, G02B, G02C, G04X, G09A.

AREA 7 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare, nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, I27X, P02B, P02D.

2. Formazione professionale di base (400 ore).

AREA 8 - Produzioni vegetali e/o animali (50 ore).

Con questo corso lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve conoscere nozioni generali riguardanti le tecniche di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C, G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 9 - Microbiologia applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Settori scientifico-disciplinari: G08B, V31B.

AREA 10 - Tecnologie alimentari (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Settori scientifico-disciplinari: G08A.

AREA 11 - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

AREA 12 - Legislazione alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del diploma universitario.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, N03X, N04X, N10X.

AREA 13 - Alimentazione e nutrizione umana (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Settori scientifico-disciplinari: E06B, V30B.

3. Formazione professionale specifica (900 ore).

AREA 14 - Biologia molecolare (250 ore).

Parte fondamentale della formazione professionale specifica del biotecnologo agro-industriale è la conoscenza della biologia molecolare per passare poi all'ingegneria genetica con le tecniche del DNA ricombinante, nel clonaggio molecolare, in batteri, animali e piante, dell'ottimizzazione dell'espressione di geni clonati, alla mutagenesi sito-specifica e alla bioingegnerizzazione di proteine sino a portare l'attenzione sui principi di immunologia, sulla struttura e funzione delle immunoglobuline, sulla base genetica della variabilità anticorpale ed, infine, sul meccanismo di riconoscimento dell'anticorpo e l'interazione antigene-anticorpo.

Lo studente deve, attraverso le attività di laboratorio di biologia molecolare, acquisire anche la conoscenza delle tecniche per l'impiego delle sonde a DNA nel controllo microbiologico degli alimenti e per la tassonomia batterica, di quelle per la reazione a catena della polimerasi (PCR) e per il monitoraggio in processi industriali con biosensori. Egli deve pure acquisire una conoscenza dell'utilizzo pratico degli anticorpi, dei saggi immunologici, di quelli immunoenzimatici (ELISA) e degli aspetti applicativi e quantitativi degli ELISA ed infine dovrà essere informato sugli anticorpi catalitici (abzymes).

Settori scientifico-disciplinari: C05X, C10X, E04B, E05A, E11X, E13X.

AREA 15 - Biotecnologia nell'industria alimentare (150 ore).

I crediti didattici che confluiscono in quest'area sono diversi e sono necessari allo studente per acquisire una profonda conoscenza della biochimica, dell'enzimologia industriale con particolare riferimento alla produzione, purificazione ed applicazione di enzimi nell'industria alimentare, nonché dell'impiego delle biotecnologie, ingredienti e additivi alimentari e delle applicazioni biotecnologiche nel trattamento di prodotti di scarto e nel waste treatment.

Settori scientifico-disciplinari: C10X, E05A, E06B, E12X, G08A, G08B.

AREA 16 - Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale (150 ore).

Per quanto riguarda la chimica delle fermentazioni lo studente dovrà assumere una buona conoscenza del metabolismo primario (metabolismo ossidativo, ossidazioni incomplete), del metabolismo fermentativo (fermentazione alcolica, lattica, malolattica, maloalcolica, propionica, butirrica e acetonbutilica, acido mista) e del metabolismo secondario (vie biosintetiche: da cetatomalonato, mevalonato, scichimato, amminoacidi), nonché delle specificità delle biotrasformazioni, dei tipi di reazione e dei metodi chimici per lo studio del metabolismo microbico.

Con riferimento alla microbiologia industriale lo studente dovrà acquisire conoscenze sul significato e biogenesi degli accumuli metabolici di interesse industriale, sui microrganismi delle fermentazioni industriali, sulla valutazione dei prodotti isolabili, sul miglioramento delle colture industriali, nonché sulle misure e regolazioni nei processi fermentativi, sulle procedure brevettuali e sui problemi microbiologici della depurazione.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C09X, C10X, E12X.

AREA 17 - Processi ed impianti biotecnologici (100 ore).

Parte importante della formazione del biotecnologo agro-industriale è la conoscenza dei bioreattori, delle tecniche di recupero dei prodotti di fermentazione (uso di membrane, tecniche di cromatografia industriale), purificazione di sostanze di interesse agro-industriale (proteine antibiotici, enzimi, ecc.) ed impianti per il trattamento ed il recupero di sotto-prodotti o sostanze di scarto dell'industria agro-alimentare.

Settori scientifico-disciplinari: C10X, E12X, E13X, I05A.

AREA 18 - Elementi di informatica (50 ore).

La gestione della produzione e della distribuzione del prodotto richiedono competenze di elaborazione dei dati e di conduzione dei processi assistite da calcolatore. Le necessarie cognizioni dovranno essere fornite da un corso specialistico di informatica mirato a queste applicazioni.

Settori scientifico-disciplinari: K05A, K05B.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale, su argomenti pertinenti le aree del settore biotecnologico agro-industriale e del controllo e della gestione della qualità e richiederà un periodo di frequenza in un'azienda o in un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel campo delle biotecnologie innovative.

4 - Diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura

Art. 125. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1. Formazione di base comune (500 ore).

AREA 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01A.

AREA 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A; B01B.

AREA 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X, E05A, E05B, G07A.

AREA 4 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E03A, E04B, E05A, E11X, G02A, G02B, G02C, G04X, G09A.

AREA 5 - Economia generale e applicata (150 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia dei sistemi agricoli ed i relativi principi dell'assistenza e divulgazione agricola. Deve inoltre acquisire i principi metodologici della pianificazione in agricoltura, con particolare riferimento agli impatti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, P01A, P01F, P01G, P01H.

2. Formazione professionale di base (400 ore).

AREA 6 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività, nel rispetto e tutela dell'ambiente. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C.

AREA 7 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: G06A, G06B.

AREA 8 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti essenziali relativi ai flussi di materia e di energia. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali della pedogenesi, della classificazione dei suoli e della valutazione della loro destinazione d'uso, insieme ai concetti fondamentali della conservazione del suolo.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, G07B.

AREA 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle tecnologie di conservazione e di trasformazione dei prodotti alimentari, con una visione integrata e complessiva dei processi, dei mezzi, e delle procedure. Alla descrizione dei processi e degli impianti devono essere affiancate nozioni di organizzazione e gestione degli approvvigionamenti e del marketing nonché nozioni di controllo e gestione qualità.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, G08A.

AREA 10 - Ingegneria agraria (100 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole.

Egli dovrà inoltre conoscere i principi dell'idrologia ed in particolare gli aspetti della gestione delle acque, anche in relazione a problemi di sistemazione e di bonifica dei territori agricoli e forestali. Dovrà, infine, acquisire conoscenze relative alle tecniche di tutela e riassetto dell'ambiente agricolo e forestale.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

AREA 11 - Produzioni animali (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire nozioni generali relative alle tecnologie di allevamento, alla nutrizione e alimentazione animale ed all'igiene zootecnica.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 12 - Diritto agrario (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi generali del diritto in materia di agricoltura con particolare riferimento alla normativa dell'Unione europea e alla legislazione di diritto pubblico dell'ordinamento italiano.

Settori scientifico-disciplinari: N03X.

3. Formazione professionale specifica (700 ore).

Le aree disciplinari gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 121 e 122.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale su argomenti pertinenti le aree della gestione tecnica e amministrativa in agricoltura e richiederà un periodo di frequenza in un'azienda o in istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel campo suddetto.

5 - Diploma universitario in produzioni vegetali

Art. 126. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1. Formazione di base comune (500 ore).

AREA 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01A.

AREA 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia meccanica energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

AREA 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X, E05A, E05B, G07A.

AREA 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Settori scientifico-disciplinari: E01E, E04B, E05A, G07A, G07B.

AREA 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02C, E03A, E04B, E05A, E11X, G02A, G02B, G02C, G04X.

AREA 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, P01A, P01F, P01G, P01H.

2. Formazione professionale di base (400 ore).

AREA 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzarne il funzionamento a scopi produttivi, nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C.

AREA 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Settori scientifico-disciplinari: G04X.

AREA 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-di sciplinari: G06A, G06B.

AREA 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, G07B.

AREA 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiontica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, G08B.

AREA 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee e arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

3. Formazione professionale specifica (700 ore).

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 121 e 122.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale, su argomenti pertinenti le aree delle produzioni vegetali e richiederà un periodo di frequenza in un'azienda o in istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel campo suddetto.».

Art. 4.

Conseguentemente alle modifiche sopra riportate, nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VII «Facoltà di agraria», punto «3 - Diploma universitario in tecnologie alimentari», gli articoli 119, 120, 121 e 122 del vigente statuto sono abrogati con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 novembre 1996

Il rettore
BAUSOLA

Il direttore amministrativo
MOLINARI

96A8113

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 9 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 7 novembre 1996, n. 569** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1996), **recante: «Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366». Il D.L. n. 366/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 9 settembre 1996).

Art. 1.

Proroga termini tributari

1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi *fino al 30 giugno 1997*, a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, salvo quanto disposto dal comma 4.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attività o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancaria o assicurativa.

3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

4. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni indicati ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti o aventi sede operativa altrove che svolgono nei predetti comuni la propria attività, a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al 5 settembre 1996, sono rispettivamente differiti al 1° ottobre 1996 ed al 15 ottobre 1996.

5. I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al *30 giugno 1997.*

6. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati *fino al 30 giugno 1997.*

7. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 novembre 1996.

8. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché i termini per i relativi versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al *30 giugno 1997.*

9. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo è subordinata alla presentazione, all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, in uno dei comuni indicati nel comma 1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) un rilevante danno, conseguente ai predetti eventi. La sola effettiva sussistenza del danno è attestata dal sindaco o da un suo delegato.

10. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire due milioni.

11. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo.

12. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi del comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, vi svolgevano un'attività per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che, a seguito dei predetti eventi, hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa, necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo ove erano tenute le scritture predette. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si applicano le sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra la data in cui si è verificato l'evento alluvionale nel luogo di tenuta e di conservazione delle scritture stesse *ed il 6 ottobre 1996*.

13. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità e i termini per la ripresa della riscossione.

Riferimenti normativi:

L'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 reca: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara».

-- L'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 reca: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone».

-- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica»:

«Art. 3 (*Accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994*). — 1. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'art. 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. La definizione non è ammessa.

a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'art. 2 *bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio.

4. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione dell'art. 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute.

5. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento.

6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al comma 4, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al comma 5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 2, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con

irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*sexies* dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione del presente articolo si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'art. 4 del citato decreto n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-*bis* e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'art. 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 7».

— Gli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) riguardano rispettivamente: la fatturazione delle operazioni; la registrazione delle fatture; la registrazione dei corrispettivi; la registrazione degli acquisti; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta; l'inizio, la variazione e la cessazione di attività. L'art. 27 riguarda le modalità e i termini di liquidazione e di effettuazione dei versamenti mensili. L'art. 33 concerne le semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti (contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività). Il quarto comma dell'art. 74 prevede che: «Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera *e)*, e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, a decorrere dal 1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione».

— Si riporta il testo dell'art. 22 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».

«Art. 22 *(Tenuta e conservazione delle scritture contabili)*. — Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c)* e alla lettera *d)* dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».

— Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 del citato D.P.R. n. 600/1973:

«Art. 9 *(Termini per la presentazione delle dichiarazioni)*. — Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenutisi all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.

I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.

Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 maggio il Ministero delle finanze può consentire agli enti pubblici e privati, di cui all'art. 2, lettera *c)*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta.

La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampanti approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque contestata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32».

«Art. 10 *(Dichiarazione nei casi di liquidazione)* — In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e di società o associazioni di cui all'art. 5 del D P R. 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel primo comma, devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'art 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo di imposta.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio

Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art 9 nei termini ivi indicati»

«Art 11 *(Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione)* - In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggette a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa

In caso di fusione di più società deve essere presentata, dalla società risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa

Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art 8

In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'art 123-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa entro quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art 8

Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società»

— La legge 4 gennaio 1968, n 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme», si riporta il testo dell'art 26

«Art 26 *(Sanzioni penali)* — Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge»

Art 2.

Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n 2451 del 27 giugno 1996, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il *31 dicembre 1996*, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975.

3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra le date degli eventi alluvionali ed il 31 dicembre 1996 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. Ferma restando la condizione di cui all'art. 1, comma 9, per le province di Lucca e Massa Carrara dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1996 e per le province di Udine e Pordenone dal 23 giugno 1996 al 23 ottobre 1996, è sospeso il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio

sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. Il predetto periodo di sospensione vale anche per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301.

6. *Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si dà lugo a rimborsi.*

7. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

8. Ai lavoratori residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, dipendenti da datori di lavoro privati non danneggiati e che per l'isolamento delle località di residenza non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro e sono stati utilizzati in attività di emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco e fino al ripristino dell'agibilità delle strade, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e relative modifiche ed integrazioni. Al relativo onere valutato in lire 105 milioni per l'anno 1996 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 2086 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

Riferimenti normativi:

— Per i titoli delle ordinanze n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996 vedasi nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, recante: «Provvedimenti per la garanzia del salario»:

«Art. 7 *(Procedimento d'integrazione salariale ordinaria)*. — Per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»: «3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati».

— Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)»:

«Art. 31. — 1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'art. 4 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all'art. 3, primo comma, lettera *d)*, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo istituito dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso.

3. Le economie risultanti nei bilanci delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

4. Per tutti gli aventi diritto alle indennità economiche di maternità, restano fermi i contributi stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella *G*.

6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. È soppresso il comma 23 dell'art. 4 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'art. 4 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.

9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di L. 648.000 e di L. 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno. Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la misura predetta è ridotta del 50 per cento.

11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.

12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme già pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a L. 40.000.000 annue.

14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di L. 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento.

15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.

16. Fino al 31 dicembre 1986 resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'art. 6, lettera *a)*, della legge 28 luglio 1967, n. 669, dall'art. 22, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'art. 11, lettera *a)*, della legge 13 marzo 1958, n. 250.

17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15 le amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonché gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella *B* per «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia» e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, recante: «Norme in materia previdenziale».

«Art. 3 *(Regolarizzazione contributiva)*. — 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi e i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996 la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996 la terza entro il 30 settembre 1966, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in nove rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997; per i debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire, in quattordici rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nona entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il 31 luglio 1998. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto ovvero provvedano, entro il 30 giugno 1996, a versare, secondo le modalità

fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per i contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 30 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del D.L. 3 giugno 1996, n. 301, recante: «Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione»: «1. Il termine per la regolarizzazione prevista dall'art. 18, commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è differito al 31 marzo 1996. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati. La regolarizzazione è ammessa per le posizioni debitorie relative agli anni 1995 e precedenti in scadenza entro la data del 31 gennaio 1996. La domanda di regolarizzazione, a pena di inammissibilità della stessa, è corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si sarebbe dovuto versare alla data del 31 dicembre 1995 ai fini della regolarizzazione contributiva prevista dalla normativa vigente alla predetta data. Il versamento del rimanente importo dovuto è effettuato, per l'anno 1996, in tre rate trimestrali decorrenti dal 10 giugno 1996 e, successivamente, in rate quadrimestrali consecutive, in numero non superiore a 23, decorrenti dal 10 aprile 1997. Per quanto non diversamente disposto continua a trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 18, commi 6 e seguenti, e i termini di cui al comma 11 del medesimo art. 18 della citata legge n. 724 del 1994, sono differiti al 31 dicembre 1995. Il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo art. 18 è adeguato all'anno 1996».

— La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile».

— Il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, reca: «Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile».

Art. 3.

Sospensione termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara nonché delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'art. 1, comma 9, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dalle date del 19 e 22 giugno al 31 dicembre 1996. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, *compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara, e prima del 22 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone.* La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei debitori, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.

Riferimenti normativi:

— Per i titoli delle ordinanze n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996 vedasi nota all'art. 1.

Art. 4.

Disposizioni sulla leva

1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente *agli anni 1996 e 1997,* residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22:

«Art. 12. — 1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile relativamente agli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o il servizio civile, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

6. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza a favore dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, che abbiano già presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni».

Art. 5.

Proroga di termini relativi alla gestione del bilancio degli enti locali

1. Per gli enti locali interessati agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, i termini relativi alla gestione del bilancio 1996 di cui all'art. 17, commi 3, 8 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono prorogati al 31 dicembre 1996.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante: «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali»:

«Art. 17 *(Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione)*. — 1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno».

Art. 5-*bis*.

Norma di copertura

1. *Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, ad eccezione del comma 8, si fa fronte nei limiti di lire 3 miliardi per l'anno 1996 a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del medesimo anno, e quanto a lire 500 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando, nella rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la finalizzazione «Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale».*

Art. 6.

Proroga termini per pubblicazione di bandi di gara d'appalti

1. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «sei mesi dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: *«il 31 gennaio 1997»*.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, recante: «Norme urgenti in materia di lavori pubblici»:

«4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonché ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonché le disposizioni legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data.

5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-*bis*, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto».

Art. 6-*bis*.

Utilizzo di disponibilità di bilancio

1. *Le disponibilità iscritte in conto residui sui capitoli 9004, 9087 e 9088 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno 1996 e non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.*

Art. 6-*ter*.

Delocalizzazione di impianti industriali

1. *Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree individuate dalle ordinanze numeri 2396, 2449 e 2451 datate rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996 per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994, si rende necessaria la delocalizzazione degli impianti industriali ivi ubicati al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e/o a cose.*

2. *Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. predispone un piano di intervento articolato, d'intesa con le regioni interessate e con il Dipartimento della protezione civile, nel quale sia prevista la possibilità di attingere anche a finanziamenti agevolati e comunitari nell'ambito del quadro di sostegno 1994-1999, obiettivo 2, nel quale gli interventi hanno carattere prioritario.*

3. *Per gli interventi di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. è autorizzata ad intervenire a valere sulle disponibilità di cui al comma 3 dell'articolo 9-*bis *del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.*

4. *Per l'attuazione degli interventi nelle aree individuate dalle ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad adottare specifiche ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.*

5. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà stabilire criteri e modalità di intervento della GEPI S.p.a., anche in deroga alla normativa che ne disciplina l'attività.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9-*bis* del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».

«Art. 9-*bis*. *(Provvedimenti in favore delle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994)*. — 1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione delle aree del nord del territorio nazionale colpite dai gravi fenomeni alluvionali del novembre 1994. I territori individuati sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e come tali sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad intervenire nell'ambito territoriale e con i criteri che saranno definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività.

3. Al fine della realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare fino a 350 miliardi a valere sulle disponibilità previste dall'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituisce con proprio decreto un comitato tecnico al quale viene affidato il coordinamento degli interventi».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile».

«Art. 5. *(Stato di emergenza e potere di ordinanza)*. — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento delle protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse, ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8071

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 24 ottobre 1996, n. 559/C. 19551 - 10900 (27) 20.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 concernente l'approvazione dello «atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche».

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai questori della Repubblica

e, per conoscenza:

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Comando generale della Guardia di finanza

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza della SS.LL., si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1996, n. 4 - serie generale - è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche.

Il suddetto provvedimento è stato emanato al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale nella sentenza di definizione della causa C/180/89, emessa il 26 febbraio 1991, ha dichiarato che la Repubblica italiana, in materia di guide turistiche, era venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 59 del Trattato C.E.E.

In particolare, com'è noto, la legislazione italiana subordinava la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro, per le visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso della licenza di cui all'art. 123 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di competenza del sindaco, ex art. 19, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), rilasciabile solo a seguito dell'accertamento da parte della Regione dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione (art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217: «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica»).

L'art. 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il quale ha modificato l'art. 11 della suddetta legge n. 217/1983, ha poi disposto che per l'esercizio dell'attività in parola «i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani».

L'atto di indirizzo e coordinamento in premessa indicato, con l'art. 1 impone ora alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano di adeguare la loro legislazione in modo che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, sia teso ad accertare:

a) «il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica»;

b) «il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di provenienza dell'impresa stessa;

2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto della visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio».

Il successivo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in argomento attribuisce invece alle regioni il compito di individuare, d'intesa con le competenti sovrintendenze, i luoghi che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, le quali — ove siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della menzionata legge n. 217/1983 — devono ottenere sempre dalle regioni il rilascio di apposita abilitazione, subordinata all'accertamento della conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche di ogni singolo luogo oggetto di visita turistica.

In proposito si ritiene di dover segnalare che l'abilitazione di cui sopra potrà essere rilasciata anche a guide che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea — in virtù della citata previsione contenuta nell'art. 11 della legge n. 428/1990, purché ovviamente siano in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 11 della legge n. 217/1983 e dimostrino — nei modi che verranno successivamente stabiliti con legge regionale — di avere conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche dei luoghi oggetto di visita.

Resta ovviamente inteso che la guida turistica appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, la quale abbia ottenuto l'abilitazione di cui sopra, dovrà necessariamente munirsi anche della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui si è detto.

Si rappresenta, inoltre, che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, mentre al primo comma fissa il termine di sei mesi, dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella *Gazzetta Ufficiale* (1° settembre 1996), entro cui le regioni debbono assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica, al secondo comma precisa che decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, senza che le stesse regioni abbiano provveduto ad adeguare la propria legislazione, «l'attività di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste dall'art. 1 di cui già si è parlato».

Tale ultima circostanza, quindi, determina che le autorità preposte al controllo, a decorrere dalla data del 1° settembre 1996, dovranno limitarsi ad accertare che la guida turistica proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, sia in possesso dei documenti in precedenza indicati, che di seguito si ripetono:

a) «documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica»;

b) «documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di provenienza dell'impresa stessa;

2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto della visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio».

Si confida nella puntuale osservanza della presente circolare, che si prega di voler comunicare — nelle forme ritenute più opportune — ai comuni rientranti nell'ambito delle rispettive province.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

p. *Il Ministro:* SINISI

96A8130

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordi italo-cecoslovacchi da ritenere in vigore nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca

Con un protocollo firmato a Praga il 30 ottobre 1996 sono stati formalizzati i risultati delle consultazioni tra esperti miranti ad effettuare una ricognizione degli accordi italo-cecoslovacchi da mantenere in vigore tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca Gli accordi in questione sono i seguenti:

1) Accordo relativo ai trasporti internazionali su strada. (Roma, 26 maggio 1966)

2) Accordo sul regolamento delle questioni patrimoniali in sospeso. (Praga, 27 luglio 1966).

3) Accordo sulla coproduzione cinematografica e norme di coproduzione di cortometraggi (Praga, 25 marzo 1968).

4) Accordo di cooperazione economica nel settore industriale. Con annesso processo verbale. (Praga, 30 aprile 1970).

5) Convenzione riguardante la cooperazione in campo veterinario. Con accordo annesso (Praga, 3 settembre 1970).

6) Accordo culturale. (Praga, 18 maggio 1971).

7) Scambio di note per l'istituzione a Praga di un ufficio dell'Istituto nazionale del commercio estero (ICE). (Praga, 6 settembre 1972).

8) Accordo sui trasporti aerei Con allegato. (Praga, 2 ottobre 1975).

9) Convenzione consolare. (Praga, 10 ottobre 1975).

10) Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali. Con protocollo. (Praga, 5 maggio 1981).

11) Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale. (Praga, 6 dicembre 1985).

12) Accordo relativo alla cooperazione industriale sui mercati terzi. Con allegati. (Roma, 8 gennaio 1987).

13) Accordo, effettuato mediante scambio di note, per il rinnovo della linea di credito di 100 milioni di dollari USA. (Roma, 8 gennaio 1987).

14) Accordo in materia di visti. (Roma, 29 marzo 1990).

15) Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica. (Roma 30 novembre 1990).

16) Scambio di lettere che modifica l'accordo del 29 marzo 1990, in materia di visti. (Roma, 4 luglio 1991).

96A8142

Rilascio di exequatur

In data 13 novembre 1996 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hervè Bouchè console generale della Repubblica francese a Torino e Genova.

96A8141

MINISTERO DEL TESORO

Assegnazione dei beni di proprietà del soppresso E.N.P.I. ubicati nelle regioni Calabria, Umbria e Piemonte

Con decreto 11 ottobre 1996 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Calabria, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n 517, l'assegnazione al patrimonio delle competenti aziende sanitarie locali ed ospedaliere del bene immobile, destinato prevalentemente a servizi sanitari, appartenente al soppresso E.N P.I, ubicato nel comune di Catanzaro, nonché mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo allocati nel suddetto immobile ed in quelli, utilizzati per attività sanitaria, assunti in locazione dall'ente nella medesima regione.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con decreto 11 ottobre 1996 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Umbria, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n 517, l'assegnazione al patrimonio delle competenti aziende sanitarie locali ed ospedaliere del bene immobile, destinato prevalentemente a servizi sanitari, appartenente al soppresso E.N.P.I., ubicato nel comune di Perugia, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo allocati nel suddetto immobile ed in quello, utilizzato per attività sanitaria, assunto in locazione dall'ente nella medesima regione.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con decreto 11 ottobre 1996 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n 517, l'assegnazione al patrimonio della competente azienda sanitaria locale ed ospedaliera mediante consegna del relativo inventario, dei beni mobili e delle attrezzature allocati nell'immobile assunto in locazione dall'ENPI ed ubicato nel comune di Alessandria.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Con il predetto decreto vengono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — il bene immobile di proprietà del soppresso E N.P I. ubicato nel comune di Torino, adibito a compiti diversi da quello sanitario, nonché — ai sensi dell'art 76, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 — gli immobili ubicati nei comuni di Torino e Novara, acquistati con le disponibilità del fondo di quiescenza del personale, unitamente ai beni mobili ed attrezzature allocati nei suddetti immobili.

Alle operazioni di trasferimento provvede il citato Ispettorato generale.

96A8137

Assegnazione dei beni di proprietà delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, ubicati nella regione Piemonte.

Con decreto 11 ottobre 1996 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle competenti aziende sanitarie locali ed ospedaliere dei beni immobili, adibiti a compiti prevalentemente sanitari, di proprietà delle soppresse casse mutue per i coltivatori diretti delle province di Torino, Asti, Vercelli, Novara e Cuneo nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature allocati nei suddetti immobili ed in quelli, utilizzati per attività sanitaria, assunti in locazione dalle Casse mutue provinciali di malattia di Vercelli, Torino, Cuneo e Novara.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

Con il predetto decreto vengono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — per essere realizzati, il bene immobile, adibito prevalentemente a compiti diversi da quello sanitario, di proprietà della soppressa Cassa mutua provinciale di malattia di Torino, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili e le attrezzature allocati nello stesso immobile ed in quello assunto in locazione dalla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Alessandria, adibito ad altri compiti istituzionali.

96A8138

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 dicembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1535,33
ECU	1899,82
Marco tedesco	985,45
Franco francese	291,68
Lira sterlina	2490,31
Fiorino olandese	878,54
Franco belga	47,815
Peseta spagnola	11,709
Corona danese	257,35
Lira irlandese	2502,74
Dracma greca	6,259
Escudo portoghese	9,759
Dollaro canadese	1131,33
Yen giapponese	13,595
Franco svizzero	1165,78
Scellino austriaco	140,06
Corona norvegese	235,66
Corona svedese	225,07
Marco finlandese	329,75
Dollaro australiano	1225,81

96A8220

Rèvoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito di Trieste - Trzaska Kreditna Banka - Società per azioni, in Trieste.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 21 novembre 1996, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di Credito di Trieste - Trzaska Kreditna Banka - Società per azioni, con sede in Trieste, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385.

96A8139

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Prato, Morbegno e Talamona

Con decreto interministeriale n. TC/839 del 30 settembre 1996 del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di Ha 00 02.72 distinto in catasto del comune di Prato al foglio 76 particella 1530 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 28 marzo 1995 in scala 1 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, e che fa parte integrante del predetto decreto.

Con decreto TB/n. 1214 del 30 settembre 1996 del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno di mq 9 075 distinto in catasto del comune di Morbegno (Sondrio) ai fogli 10, 11 e 12 e del comune di Talamona (Sondrio) ai fogli 10 e 11 riportati negli estratti di mappa in scala 1.1000 ed indicati nelle planimetrie rilasciate dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio in data 13 aprile 1995 planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

96A8134

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Intesa di programma con la regione Liguria in materia di interventi nelle aree critiche, ad elevata concentrazione di attività industriale, del porto di Genova e della provincia di Savona, ai sensi del decreto ministeriale 22 settembre 1995, n. 105.

L'anno 1996 addì 31 del mese di luglio in Roma presso la sede del Ministero dell'ambiente, piazza Venezia, 11, sono presenti: per il Ministero dell'ambiente, il Ministro Edo Ronchi, per la regione Liguria il presidente Giancarlo Mori;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, in particolare l'art. 4, che prevede che per l'attuazione del Programma triennale per la tutela ambientale il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche per l'impiego coordinato delle risorse con finanziamento a carico dello Stato e delle regioni e dei soggetti partecipanti l'intesa,

Visto il decreto-legge n. 351 dell'8 luglio 1996 contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Considerato che l'art. 24 prevede che le aree ad alta concentrazione di attività industriali che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate «aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali», e che nella regione Liguria sono state individuate dal medesimo decreto le aree critiche.

area industriale e portuale di Genova,

area industriale della provincia di Savona;

Rilevato che il Ministro dell'ambiente con decreto del 22 settembre 1995 ha provveduto all'assegnazione e ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali e che per la regione Liguria è previsto un importo di 47,72 miliardi di lire così ripartiti:

area industriale e portuale di Genova 27,7 mdl di lire;

area industriale della provincia di Savona 20 mdl di lire;

Visto il comma 9 del predetto art. 24 del decreto-legge n. 351 dell'8 luglio 1996 che stabilisce le modalità di trasferimento delle risorse per le aree critiche;

Visto che la regione Liguria ha già individuato una serie di interventi da attuare nelle predette aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali, desumendoli da atti programmatori e pianificatori già approvati dal consiglio regionale;

Vista la deliberazione n. 692 del 7 marzo 1995 con la quale la giunta regionale ha approvato il Piano di interventi per il ponente genovese, nella quale sono già elencati gli interventi da effettuare nella cosiddetta area portuale e industriale di Genova;

Visto il P.T.C. del Savonese e delle Bormide che contiene le direttrici programmatiche, ed i programmi strategici di intervento per l'area critica di Savona;

Ritenuto di coordinare le attività e le azioni da porre in essere per l'adozione di Piani di risanamento e per la realizzazione degli interventi secondo le modalità di seguito individuate;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Il Ministero ambiente e la regione Liguria addivengono alla stipula della seguente intesa;

Art 1.

Premesse

La premessa che precede e gli allegati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Oggetto dell'intesa

Il Ministero dell'ambiente in seguito denominato Ministero e la regione Liguria in seguito denominata regione convengono che:

ai fini della predisposizione dei piani di risanamento delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriale di Genova e della provincia di Savona saranno utilizzati i dati e le metodologie degli studi e ricerche effettuate dal Ministero ambiente;

gli interventi urgenti di cui al successivo art. 7 che saranno individuati con le modalità stabilite dalla presente intesa sono approvati quali stralci dei medesimi piani di risanamento;

concorreranno alla realizzazione degli interventi le risorse a tal fine utilizzabili provenienti dalla programmazione delle aree in declino industriale (obiettivo 2) per il triennio 1997-99 limitatamente ai territori a tal fine eleggibili. A tale proposito la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FILSE), anche sulla base dell'analisi critica effettuata sugli interventi del periodo 1994-96 e dalla valutazione dei risultati, individuerà le misure da inserire nel documento unico di programmazione delle aree obiettivo 2 per il triennio 1997-99.

Art. 3.

Piani di risanamento

I piani di risanamento per l'area industriale e portuale di Genova e per l'area industriale di Savona conterranno quanto previsto al comma 3 dell'art. 24 del decreto-legge n. 351/1996 ed inoltre:

premessa generale, contenente inquadramento normativo e programmatico regionale e obiettivi del Piano;

descrizione complessiva dell'area con cartografia in scala appropriata;

censimento riguardante le sorgenti di rischio anche di tipo infrastrutturale, con valutazione previsionale dei rischi presenti nell'area e degli squilibri ambientali indotti dalla presenza delle medesime sorgenti di rischio;

descrizione dell'area di impatto con relativa cartografia;

implementazione del bilancio ambientale di area e report di area;

predefinizione del quadro degli interventi principali e urgenti sulla base di criteri di efficacia, fattibilità e cantierabilità;

analisi delle valutazioni previsionali quantitative riguardanti i principali fattori presenti nell'area: industriale, trasporti di prodotti industriali, pericoli su strada e/o ferrovia con relativa cartografia, e delle valutazioni quantitative dei principali fattori di squilibrio ambientali riguardanti l'aria, l'acqua e il suolo;

strategie di intervento atte a ridurre ed eliminare i fattori di rischio,

individuazione, con il supporto del bilancio di area e di strumenti di valutazione multicriterio del quadro dei progetti realizzabili,

definizione di un programma di gestione per l'incentivazione dei progetti che prevederanno misure di accompagnamento relative all'adozione di un sistema ecogestione conforme al Regolamento comunitario EMAS,

programma generale degli interventi con elaborazione delle schede per ogni singolo intervento,

valutazione dei risultati attesi in relazione a quanto previsto dal comma 3 dell'art 4 del decreto-legge n 351/1996,

piano economico finanziario comprendente attività di coordinamento dell'attuazione del Piano, modalità di attuazione, programma di lavoro e tempistica degli interventi, procedure di controllo tecnico amministrativo,

Redazione del rapporto finale e della relativa cartografia tematica

Le attività da porre in essere per la elaborazione dei predetti piani saranno svolte dalla regione Liguria e per essa dalla FILSE

Art. 4.

Impegni delle parti

In attuazione della presente intesa le parti s'impegnano a:

gestire unitariamente e collegialmente tutte le problematiche relative alle aree;

adeguarsi agli indirizzi dei piani nonché a quelli degli aggiornamenti dei piani approvati dai comitati di coordinamento di cui all'art. 5;

fornire tempestivamente ai comitati di coordinamento di cui all'art. 5 tutte le informazioni inerenti e rilevanti circa la situazione ambientale nell'area e sull'attuazione dei piani;

acquisire preliminarmente la valutazione dei comitati di coordinamento per l'adozione di ogni decisione relativa a problematiche ambientali o comunque con implicazione di carattere ambientale, inerenti l'area e l'attuazione dei piani;

indirizzare tutte le società, aziende ed enti che rientrino, in tutto o in parte sotto il controllo di ciascuna delle parti secondo le linee della presente intesa;

provvedere a tutto quanto di propria competenza per l'attuazione dei piani con la massima celerità e senza ritardi di alcun tipo.

Le parti si impegnano altresì ad attenersi a tutto quanto previsto nella presente intesa.

Per la predisposizione dei piani saranno trasferiti dal Ministero alla regione in conformità al comma 9 dell'art. 24 del decreto-legge n. 351/1996, le seguenti somme quali anticipazioni di quelle previste per le medesime aree dal decreto ministeriale n. 105/1995:

area industriale portuale di Genova L. 693.000.000;

area industriale della provincia di Savona L. 500.000.000.

Art. 5.

Comitati di coordinamento

Allo scopo di assicurare il necessario coordinamento tra i Ministeri interessati, la regione e gli enti locali coinvolti, si conviene di istituire due comitati di coordinamento, uno per l'area critica di Genova ed uno per l'area critica della provincia di Savona, composti dai rappresentanti delle seguenti amministrazioni:

1) area industriale e portuale di Genova:

Ministero dell'ambiente;

Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

regione Liguria;

provincia di Genova;

comune di Genova;

2) area industriale della provincia di Savona

Ministero dell'ambiente,

Ministero dell'industria, commercio e artigianato,

regione Liguria,

provincia di Savona,

comune di Savona

I membri dei comitati sono designati con lettera delle amministrazioni sopra indicate entro sessanta giorni dalla stipula della presente intesa e ciascuna parte può nominare anche un membro supplente

I comitati di coordinamento presieduti dal direttore del servizio IAR del Ministero ambiente sono costituiti con decreto del Ministro dell'ambiente ed hanno sede presso la regione Liguria

Art. 6.

Compiti e funzioni dei comitati

I comitati hanno le seguenti funzioni.

sono la sede dell'informazione tra le parti su tutte le problematiche ambientali dell'area e sull'attuazione del piano;

verificano l'attuazione del piano;

valutano in relazione sia alla definizione delle priorità sia alle modalità tecniche ed economiche gli interventi di cui è di volta in volta prevista l'attuazione sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

effettuano la supervisione dei contratti di programma e degli accordi;

i comitati si riuniranno quando convocati dal presidente e comunque almeno una volta ogni tre mesi ed in ogni caso entro quindici giorni dalla richiesta scritta di convocazione formulata da qualsiasi membro al presidente.

Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri votanti. Le decisioni del comitato saranno prese a maggioranza dei membri votanti presenti.

Art. 7.

Interventi urgenti

La regione Liguria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente intesa, presenterà ai comitati di cui all'art. 5 per l'area industriale portuale di Genova e per l'area industriale della provincia di Savona, una proposta di piano di risanamento stralcio contenente le informazioni esistenti sui principali rischi presenti nelle aree e le azioni da porre in essere per fermare il degrado.

I comitati renderanno il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Le parti concordano che per tali piano stralcio, il parere dei comitati di cui all'art. 5 è vincolante per l'adozione dei successivi atti da parte della regione Liguria.

Gli interventi urgenti che saranno individuati sono ammessi a finanziamento con le risorse previste dalla presente intesa.

La regione dichiara che gli interventi urgenti che saranno previsti nel piano stralcio verranno individuati per le diverse aree critiche tra gli interventi elencati negli allegati *A* e *B* alla presente intesa.

Art. 8.

Area dell'acciaieria di Cornigliano

Le parti concordano che la problematica ambientale dell'acciaieria di Cornigliano-Genova sarà oggetto di apposito «contratto di programma» secondo lo schema che sarà elaborato dal Ministero dell'ambiente e dalla regione Liguria con il concorso dell'azienda.

Tale schema sarà sottoposto al parere del comitato di coordinamento dell'area critica di Genova di cui all'art. 5.

Art. 9.

Trasferimento risorse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della presente intesa, il Ministero ambiente trasferirà alla regione Liguria, il 50% delle risorse previste dal decreto ministeriale n. 105/1995 per le aree critiche di Genova e della provincia di Savona entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente intesa nella *Gazzetta Ufficiale*, la rimanente quota verrà erogata su richiesta della regione Liguria successivamente all'adozione del piano previo parere dei comitati.

Art. 10.

Conferenza dei servizi

I comitati possono operare come conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In tali casi le modalità di convocazione e deliberazione saranno quelli di cui all'art. 14 della citata legge n. 241/1990.

Nei casi in cui sia necessario assumere decisioni che richiedano di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, oltre alle parti, la Conferenza dei servizi sarà estesa a tali amministrazioni secondo le modalità di cui all'art. 14 della citata legge n. 241/1990.

Art. 11.

Conformità degli interventi alle leggi vigenti

La regione Liguria dichiara che gli interventi verranno realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, secondo gli strumenti urbanistici esistenti, in conformità ai vincoli storico paesistici, ed a tutte le altre norme in vigore per ciascuno dei settori interessati dagli interventi stessi, provvedendo eventualmente a promuovere accordi di programma con gli enti interessati al fine di accellerarne l'avvio.

Art. 12.

Validità dell'intesa

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione della stessa, per i terzi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il presidente della regione Liguria
MORI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 257

ALLEGATO *A*

Per l'area industriale e portuale di Genova:

in zona portuale ove si individueranno le azioni relative alla riqualificazione dell'area con particolare riferimento all'ENEL ed alle Acciaierie di Cornigliano;

attuazione del piano per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria e conseguenti interventi di contenimento delle emissioni per tollerare il mantenimento dell'area siderurgica di Cornigliano per una ulteriore campagna dell'altoforno Riduzione degli spazi occupati e realizzazione di aree bonificate da adibire ad attività industriali collaterali,

realizzazione di una arteria viaria per diminuire l'inquinamento da rumore e da traffico;

studi per la definizione dell'apporto da parte dell'industria siderurgica per ciò che attiene l'inquinamento da benzene e IPA;

elaborazione di un progetto urbanistico relativo all'utilizzo dell'area siderurgica, in relazione al TRZ;

ristrutturazione del sistema di attività gravitanti sul porto Petroli e individuazione dei contenuti dello studio per la rilocazione del porto stesso;

dismissione dei depositi petrolchimici di Multedo e recupero delle attuali aree di insediamento degli stessi;

riordino e razionalizzazione depositi petroliferi connessi all'attività del porto petroli;

interventi di ambientalizzazione e risanamento della centrale Enel del porto con la realizzazione di impianto di termoutilizzazione degli R.S.U.;

interventi di sicurezza urbana quali la costruzione di strutture di contenimento dell'inquinamento atmosferico e da rumore per le opere a stretto ridosso delle abitazioni, e creazione di zone di rispetto tra zona industriale e nucleo urbano;

recupero urbano ed edilizio dei centri abitati e della parte collinare;

interventi migliorativi della discarica di Scarpino quali la riqualificazione del sito e dell'ambito naturale ed urbano interessato, la realizzazione della nuova viabilità di accesso e l'entrata in funzione di efficienti impianti raccolta e smaltimento biogas ed eluato;

realizzazione e completamento rete fognaria e degli impianti di depurazione degli scarichi a fiume e a mare con particolare riferimento al depuratore di Sestri Ponente;

messa in sicurezza dell'ambito urbano dal rischio idrogeologico con interventi a monte e a valle dei bacini idrici interessati, compresa l'area retroportuale di Voltri;

realizzazione di misure di riduzione dei carichi emessi nell'atmosfera nelle fasi di produzione e utilizzazione dell'energia;

realizzazione misure di contenimento rumore;

riqualificazione ambientale, nell'ambito di un progetto più generale del verde metropolitano, attraverso il recupero e la bonifica delle cave dismesse, con interventi massicci sull'area del monte Gazzo, valletta S. Pietro e su eventuali vecchie aree industriali;

interventi migliorativi del dissesto idraulico, agrario e forestale.

ALLEGATO *B*

Area industriale della provincia di Savona:

interventi per la reindustrializzazione dell'area *Agrimont* previa bonifica del sito, con individuazione di criteri per la realizzazione di un bilancio ambientale tendente a zero e la conseguente compatibilizzazione dei flussi in entrata ed in uscita tra le diverse realtà produttive;

interventi in area Acna: con la creazione di un polo scientifico-tecnologico al fine dell'approfondimento dei problemi relativi allo smaltimento dei reflui, alla messa in sicurezza, alla bonifica proseguendo le attività di depurazione e di compatibilizzazione attraverso l'odierno presidio Acna Organic Chemicals;

incentivazioni alle piccole e medie imprese al fine di realizzare interventi di miglioramento ambientale;

interventi di contenimento dei rischi relativi alle infrastrutture con particolare riguardo ai tratti che interessano il tessuto urbano;

interventi di connessione tra l'area portuale, industriale e le aree limitrofe;

interventi di razionalizzazione del polo carbonifero di Savona, Vado e Cairo con riferimento alla movimentazione da parte delle funivie Alto Tirreno e dell'italiana Coke;

elaborazione di un programma di logistica nel quale potrà essere valutata la possibilità di una concentrazione dei parchi nel territorio Vadese ed il rinnovato ruolo del parco funivie di S. Giuseppe;

interventi sui depositi e sulle attività petrolifere, concentrazione di alcuni depositi in area AGIP, riqualificazione delle aree attualmente utilizzate a fini petroliferi;

interventi di riassetto idrogeologico sul Segno e sul Quiliano, in quanto il dissesto è dovuto principalmente alla realizzazione degli impianti produttivi, dell'autostrada, della ferrovia e della centrale termoelettrica;

interventi sui depuratori di Savona e di quello sul Bormida di Spigno;

interventi di miglioramento e integrazione dei sistemi fognari di Millesimo, Roccavignale e Cengio;

individuazione delle aree interessate da fenomeni di inquinamento del suolo, interventi di bonifica per l'area in loc. Mazzucca.

96A8133

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.12337.XVJ (1010) del 12 novembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Carrier War (d.f. Battaglia navale)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), intende importare dalla Repubblica popolare cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria - dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12334.XVJ (1007) del 12 novembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Feverwerksbatterie (d.f. Viva Maria)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), intende importare dalla Repubblica popolare cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria - dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A8135

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Caserta, Como, Foggia, Lecce, Milano, Parma, Pavia, Pordenone e Viterbo.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3528/96 del 27 settembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Parma è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 39.464.149.001, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'intero del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3713/96 del 27 settembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Como è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.109.612.850, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3715/96 del 27 settembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 29.381.046.363, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3716/96 del 27 settembre 1996 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Caserta è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 33.306.011.922, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, all' 80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Caserta darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3747/96 del 27 settembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 42.275.599.636, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/3770/96 del 27 settembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Pavia è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 15.472.100.033, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/3771/96 del 27 settembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 403.179.609.330, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/3801/96 del 27 settembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.054.761.807, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/3850/96 del 27 settembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 69.580.261.546, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/3852/96 del 27 settembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Ascoli Piceno è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 18 628 845 336, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per le Marche, sezione staccata di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati

Con decreto ministeriale n I/2/3996/96 del 27 settembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Pordenone è concessa dilazione, ai sensi dell'art 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 9.134.865.300, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome della General Invest S r l

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia, sezione staccata di Pordenone darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati

Con decreto ministeriale n. I/2/4016/96 del 27 settembre 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Viterbo è concessa dilazione, ai sensi dell'articolo 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di £ 2 249 164.548, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Viterbo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati

96A8136

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991, ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1996, n. 1504 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici di ricerca e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è stato prescelto il seguente soggetto:

TEMA 18 - *Controllo delle acque e del suolo per l'ottimale gestione delle risorse di bacini idrografici.*

Snamprogetti S p.a - Milano.

Costo l'ammontare massimo del contratto è 10 199,77 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 8 999,77 milioni per le attività di ricerca e 1 200 milioni per le attività di formazione.

Tempo la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi

L'affidamento dell'esecuzione dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione al soggetto prescelto verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico - amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifico decreto ministeriale con il quale verrà definito il relativo capitolato tecnico e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p a di provvedere alla stipula del contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'affidamento resta comunque condizionato all'esito positivo degli accertamenti in merito alla affidabilità del soggetto prescelto, mediante la verifica di rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio del soggetto stesso ai parametri di cui al punto *B* dell'allegato 1 della delibera 29 aprile 1994, n. 281.

Inoltre, in sede di stesura del capitolato tecnico, dovranno essere apportati i necessari aggiornamenti al contenuto tecnico dell'offerta in considerazione della evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta nel settore

Il decreto verrà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8140

BANCA D'ITALIA

Cessione dello sportello della ABN Amro Bank, sito in Verona alla Banca antoniana popolare veneta, in Padova

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 26 novembre 1996, ha autorizzato l'esecuzione della convenzione stipulata per scrittura privata autenticata, depositata in data 25 ottobre 1996, presso il dott. Agostini Manuela notaio in Milano, numero rep 14156/560, tra la Banca Antoniana popolare veneta S c r.l., con sede in Padova, e la ABN Amro Bank n v, con sede in Amsterdam (Olanda) — ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — concernente la cessione dello sportello della Abn Amro Bank sito in Verona, vicolo Volto S Luca n. 3, alla Banca Antoniana popolare veneta.

96A8147

Nomina dei commissari liquidatori e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito di Trieste - Trzaska Kreditna Banka» - Società per azioni, in Trieste.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 21 novembre 1996, ha nominato i signori prof. avv. Raffaele Lener e dott Marco Zanzi commissari liquidatori e i signori avv. Alessandro Leproux, rag Nerco Mugnai e dott. Renzo Sartori componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito di Trieste - Trzaska Kreditna Banka» - Società per azioni, con sede in Trieste, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 21 novembre 1996.

96A8146

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 26 ottobre 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta da parte di Nycomed S p a di Milano, di una sonda lineare ad alta risoluzione da 7 5/5 Mhz, del valore di circa L 10 000 000, a favore della sezione di diagnostica e terapia radiologica del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 26 ottobre 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla ditta Berco S p.a. di Copparo, della somma di L 5.000 000, a favore del Centro interuniversitario per la documentazione e lo studio delle relazioni giuridiche fra Italia e Germania, per lo svolgimento del convegno «I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana».

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 26 ottobre 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal Consorzio Ferrara ricerche, della somma di L. 47 212 944, nonché di beni strumentali del valore di L. 30 750 469, a favore di alcuni istituti e dipartimenti dell'Università stessa

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 26 ottobre 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, della somma di L 20 000 000 a favore della sezione di ematologia e fisiopatologia della emostasi del dipartimento di scienze Biomediche e terapie avanzate, per l'acquisto di strumentazione atta a proseguire le ricerche nel campo della fisiopatologia dell'emostasi

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 26 ottobre 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dala Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, della somma di L. 18 000 000, a favore della clinica ostetrica e ginecologica, dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 26 ottobre 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal prof Francesco Maria Avato, di alcuni volumi, del valore di circa L. 130 000, a favore della sezione di medicina legale, dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate

96A8148

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1996)

Nella parte dell'avviso citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./74 del 28 marzo 1996, concernente la specialità medicinale URBASON, alla pag. 57, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Specialità medicinale: URBASON», leggasi: «Specialità medicinale: URBASON *SOLUBILE*».

96A8149

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1996)

Nella parte dell'avviso citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./285 del 17 giugno 1996, concernente la specialità medicinale VIRUDIN, alla pag. 53, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina Neterlands Produktielaboratorium Voor Bloedtransfusierappartuur en Infusievloeistoffen B.V. (NPBI B.V.) di Emmen-Compascuum (Olanda)», leggasi: «la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati *anche* presso l'officina Neterlands Produktielaboratorium Voor Bloedtransfusierapparatuur en Infusievloelaboratorium Voor Bloedtransfusierapparatuur en Infusievloeistoffen B.V. (NPBI B.V.) di Emmen-Compascuum (Olanda)»; inoltre, dove è scritto: «codice fiscale n. *08257500150*»; leggasi: «codice fiscale n. *00825120157*».

96A8150

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, recante: «Attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1996).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 4, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 9, nella parte in cui ha inserito l'art. 110-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, al comma 1 di quest'ultimo art. 110-*bis*, dove è scritto: «1. L'autorizzazionealla ritrasmissione via cavo delle *missioni* di radiodiffusione ...», leggasi: «1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle *emissioni* di radiodiffusione ...».

96A8213

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Messina 24 settembre 1996 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 21 ottobre 1996)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 18, prima colonna, al quinto comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il decreto ministeriale 22 maggio *1996* contenente la nuova tabella XIX relativa al corso di laurea in chimica;», leggasi: «Visto il decreto ministeriale 22 maggio *1995* contenente la nuova tabella XIX relativa al corso di laurea in chimica;».

96A8175

Comunicato concernente la situazione della Banca d'Italia al 30 settembre 1996
(Situazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1996)

Nella situazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nella parte concernente il passivo a pag. 59, sono da apportare le seguenti correzioni:

in corrispondenza della voce «ALTRI DEPOSITI DI CONTO CORRENTE» dove è scritto: *«87.974.778.411»,* leggasi: *«87.974.778.441»*;

sotto la colonna «CONTI D'ORDINE», in corrispondenza della voce «VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)», dove è scritto: *«3.664.562.166.467»,* leggasi: *«3.164.562.166.467»*;

infine, in corrispondenza della voce «TOTALE», dove è scritto: *«3.120.428.357.167.594»,* leggasi: *«3.120.428.357.167.494»*.

96A8110

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400